

## **TITOLO VII – ALTRE DISPOSIZIONI**

### ***Art. 24 – Modifiche di Statuto***

Possono essere avanzate proposte di modifiche statutarie ad opera del Presidente o della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva ovvero di un gruppo di Soci non inferiore alla maggioranza assoluta degli iscritti.

Ogni singola proposta di modifica di Statuto deve essere inserita nell'ordine del giorno, discussa dall'Assemblea e da questa approvata con maggioranza dei due terzi dei Soci presenti. Per modifiche del Titolo V, Art. 16 dello Statuto ("Composizione e Modalità di Elezione della Giunta"), è richiesta una maggioranza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto presenti.

### ***Art. 25 – Scioglimento***

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le stesse modalità e la stessa maggioranza di due terzi dei Soci previste per le modifiche di Statuto.

L'Associazione potrà essere sciolta altresì nelle ipotesi previste dalla legge.

Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea che ne determinerà i poteri.

Estinte le passività, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***Art. 26 - Disposizioni Finali***

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione e le norme contenute nel Codice Civile.